



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 144/2025

OGGETTO: LIGUROIL S.R.L., IMPIANTO SITO IN VIA B. PARODI 153 A, CERANESI. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. N. 2990/2022 RELATIVA AD UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER REDAZIONE OMOLOGHE UNICHE, INSTALLAZIONE DI UN COMPATTATORE E PROPOSTA GRUPPI DI MISCELAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_176_2025.docx

Hash:

29838126246101AA6C4317F3782F52CBC5ED282B461704360CB96BF9873F9C61999D0E64BC8D324
70CEB4521103563B3FF55A768ED562FE57CD76449A3244260

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 144/2025

Oggetto: LIGUROIL S.R.L., VIA B. PARODI 153 A, CERANESI. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. N. 2990/2022 RELATIVA AD UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER REDAZIONE OMOLOGHE UNICHE, INSTALLAZIONE DI UN COMPATTATORE E PROPOSTA GRUPPI DI MISCELAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

In data 21/01/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Gender Equality Plan 2024-2026;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

Visti altresì

la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata Integrated Pollution Prevention and Control (di seguito abbreviato in IPPC), che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

la Decisione della Commissione 2018/1147/UE (che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - BAT - per le attività di trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE);

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale" e le parti III, IV e V;

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

il D.Lgs. n. 183/2017 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, avente ad oggetto “Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n. 953 avente ad oggetto “D.M. 6 marzo 2017, n.58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018”;

Premesso che Liguroil S.r.l. è autorizzata con i seguenti titoli autorizzativi:

- A.D. n. 2990 del 30.12.2022: Liguroil S.r.l. – Via B. Parodi, 153 A – Ceranesi (GE) – Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione adibita allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art.29-quater e art.29-sexies della parte seconda, titolo iii-bis del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- A.D. n. 98 del 20.01.2023: Rettifica e sostituzione di allegato dell'A.D. n. 2990 del 30.12.2022;
- A.D. n. 1570 del 14.06.2024: Liguroil S.r.l., impianto sito in Via B. Parodi, 153 A, Ceranesi (GE). Autorizzazione integrata ambientale n. 2990/2022. Modifica non sostanziale. Studio di fattibilità per la redazione di omologhe uniche, valutazione di uno studio di compatibilità di miscelazione di rifiuti liquidi acquosi e variazione del sito di stoccaggio del codice EER 15.02.02*;

Considerato che

l'impianto di messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento, raggruppamento e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e recuperabili, sito in Via Bartolomeo Parodi, 153 A, Ceranesi (GE), opera in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata da parte della Città Metropolitana di Genova ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con A.D. n. 2990 del 30.12.2022;

l'attività dello Stabilimento in oggetto rientra tra quelle indicate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del suddetto decreto, quale:

Attività 5.1 - “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, lettere c) e d)”;

Viste

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 63605 del 24.10.2024 con la quale la Società ha trasmesso una richiesta di modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 2990/2022 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 65206 del 31.10.2024 con la quale è stata perfezionata l'istanza ed è stata trasmessa la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie pari a 2.000,00 euro, oltre che l'autocertificazione marca da bollo per l'istanza;

la nota prot. n. 69726 del 25.11.2024 con la quale è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento relativo all'istanza di modifica non sostanziale, informando della pubblicazione entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso dell'annuncio relativo all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. Con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il domicilio digitale dell'amministrazione procedente;

nella stessa nota di avvio del procedimento è stato chiesto ad ARPAL di esprimere il proprio parere di competenza entro il 15.12.2024;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 74579 del 16.12.2024 con la quale ARPAL ha trasmesso il proprio parere di competenza, esprimendosi in merito alla fattibilità delle richieste avanzate dalla Società in sede di istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. vigente;

Tenuto conto che

la modifica non sostanziale presentata da Liguroil S.r.l. consiste:

- 1) nella richiesta di rivalutazione, rispetto a quanto disposto dall'A.D. n. 1570/2024, della possibilità di redigere delle omologhe uniche anche per i rifiuti di cui ai codici EER 20.01.27*, 080111* e 140603*;
- 2) nella richiesta della possibilità di stoccare nel sito 3, in compattatore, il codice EER 15.01.10*, alternativamente al rifiuto EER 15.02.03* attualmente già gestito in tale sito;
- 3) nella richiesta di approvazione dello studio di fattibilità proponente i gruppi e le operazioni di miscelazione;

Atteso che in merito alle singole richieste di modifica avanzate dalla Società vengono esplicitate le seguenti valutazioni tecniche:

1) Richiesta di rivalutazione omologhe uniche per i codici EER 20.01.27*, 08.01.11* e 14.06.03*

Tra le tipologie di rifiuti oggetto di valutazione nel corso dell'iter istruttorio conclusosi con l'emanazione dell'A.D. n. 1570/2024 relativo all'impianto Liguroil S.r.l. sito in Ceranesi (GE), non era stata approvata la redazione di omologhe uniche per i rifiuti di cui ai codici EER 20.01.27*, 08.01.11* e 14.06.03*.

Tale decisione era stata disposta e specificatamente motivata nelle premesse dell'atto, anche a seguito del confronto tecnico con ARPAL, valutando che i campioni oggetto dello studio non risultavano essere sufficientemente omogenei: a titolo di esempio, per le vernici EER 08.01.11*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

solo 5 dei 10 campioni indagati risultavano infiammabili ed erano state considerate insieme sia le vernici a base acquosa sia quelle a base solvente.

Lo studio evidenziava che tra i solventi EER 14.06.03* era prevista la possibile presenza di metanolo, il quale mostra caratteristiche di tossicità acuta molto diverse rispetto agli altri solventi. Pertanto la redazione di un'omologa unica, caratterizzata dalla "somma" delle HP delle diverse vernici/solventi, avrebbe rischiato di far perdere l'informazione relativa al singolo rifiuto, che invece deve pervenire a Liguroil S.r.l. per poter ottimizzare e gestire al meglio la manipolazione e le operazioni di travaso o miscelazione autorizzate per tali EER. Informazione peraltro facilmente reperibile, almeno nei casi di singoli solventi, dalle schede di sicurezza (SDS) del prodotto che viene smaltito perché scaduto o fuori specifica. Per tali motivi non era stata assentita l'omologa unica.

A riscontro delle considerazioni sopra esposte e contenute nell'A.D. n. 1570/2024 relativo all'impianto di Ceranesi, la Società con nuova istanza (oggetto della presente istruttoria) richiede la possibilità di rivalutare e ricomprendere nell'elenco delle omologhe uniche approvate i codici EER precedentemente denegati.

Per quanto riguarda i rifiuti con codice EER 20.01.27* "*vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose*", la Società precisa che gli stessi provengono esclusivamente da isole ecologiche che ricevono i rifiuti principalmente da utenze domestiche. La Società dichiara che la scelta di includere nelle analisi di caratterizzazione sia vernici ad acqua sia quelle a solvente, è stata fatta al fine di analizzare/caratterizzare l'eterogeneità intrinseca di tale tipologia di rifiuti, in quanto di fatto nella realtà operativa dalle isole ecologiche comunali non vi è suddivisione tra le due tipologie derivanti da utenze domestiche, e pertanto il rifiuto giunge "misto" presso l'impianto di Liguroil.

La Società precisa che l'aspetto esteriore di tali rifiuti spesso risulta essere un imballo vuoto o un imballo contenente esigui residui di vernice secca, in quanto l'utenza domestica generalmente tende ad utilizzare tutto il prodotto. Inoltre, la Società ricorda che all'interno dell'impianto non sono effettuate operazioni di travaso e miscelazione, ma all'occorrenza, come da autorizzazione in essere, operazioni di riconfezionamento, qualora l'imballo risulti non conforme e/o integro.

In merito ai rifiuti di cui al codice EER 08.01.11* "*pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*", la Società precisa che gli stessi provengono solo da carrozzerie, officine meccaniche, cantieri navali e piccoli produttori e sono derivanti da operazioni di manutenzione, ovvero aziende/produttori il cui ciclo produttivo non è quello relativo alla produzione di vernici. La Società sostiene quindi che tale tipologia di rifiuti risulta essere riconducibile, per caratteristiche, non per origine, al codice EER 20.01.27* sopra descritto. Valgono infatti le stesse considerazioni di eterogeneità e caratteristiche finali del rifiuto già indicate al punto precedente (spesso caratterizzato da imballi quasi vuoti). Anche in questo caso la Società precisa che presso l'impianto non sono effettuate operazioni di travaso e miscelazione, pur essendo operazione ammessa in AIA. All'occorrenza, qualora l'imballo risulti non conforme, viene effettuato il riconfezionamento del rifiuto.

Per quanto riguarda i rifiuti di cui al codice EER 14.06.03* "*altri solventi e miscele di solventi*", la Società precisa che anche tale tipologia proviene solo da carrozzerie, officine meccaniche, cantieri navali e piccoli produttori, da operazioni di manutenzione, ovvero aziende/produttori il cui ciclo produttivo non è la produzione di solventi.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Anche in questo caso la Società dichiara che presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di travaso e miscelazione, ma all'occorrenza, qualora l'imballo risulti non conforme, viene effettuato il riconfezionamento del rifiuto.

La Società ribadisce che, qualora i rifiuti sopra citati (EER 08.01.11* e 14.06.03*) dovessero provenire da attività il cui ciclo produttivo prevede la produzione di vernici e solventi, o si presentino come prodotto integro ma scaduto (per il quale il produttore abbia deciso di disfarsene), saranno esclusi dall'omologa unica e gestiti con le procedure standard di omologazione.

L'ARPAL, nell'ambito del proprio parere di competenza, ha ribadito che l'attribuzione di un'omologa unica caratterizzata dalla "somma" delle HP rischierebbe di far perdere l'informazione relativa al singolo rifiuto. Ha tuttavia precisato che, in considerazione dell'oggettiva difficoltà di gestione per tali rifiuti, in particolar modo per quelli che l'utenza domestica conferisce presso le varie isole ecologiche e tenuto conto:

- che presso entrambi gli impianti Liguoroil S.r.l. non vengono svolte operazioni di travaso/miscelazione, ma eventualmente di riconfezionamento;
- del principio di cautela adottato dall'impresa nell'assegnazione delle varie classi di pericolo, dal momento che, valutata l'eterogeneità intrinseca dei rifiuti in questione, vengono attribuite tutte le "HP" rilevate (come indicato nel precedente studio presentato ad agosto 2023);

ritiene possibile accettare la richiesta dell'impresa.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che i predetti rifiuti, nella loro eterogeneità, posso essere considerati "uniformi" nelle caratteristiche chimico-fisiche e costanti nel tempo per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità HP.

Come indicato da Liguoroil S.r.l. nella nota del 24/10/2024, ARPAL concorda sul fatto che, qualora i rifiuti EER 08.01.11* e 14.06.03* si presentassero come prodotto integro ma scaduto, gli stessi dovranno essere esclusi dall'omologa unica e gestiti con le procedure standard di omologazione.

Relativamente al fatto che i rifiuti EER 20.01.27* e 08.01.11* sarebbero spesso "imballi vuoti o imballi contenenti esigui residui di vernice secca" oppure "imballi quasi vuoti", ARPAL ritiene opportuno rivalutare i codici EER attribuiti a tali rifiuti con altri della classe 15, in conformità alle LLGG SNPA 24/2020 sulla classificazione dei rifiuti (richiesta da rivolgere in particolare ai produttori di tali rifiuti). Al riguardo si reputa coerente e condivisibile l'osservazione di ARPAL. Tuttavia, essendo l'attribuzione dei codici in capo ai produttori dei rifiuti (in questo caso isole ecologiche e privati), non si ritiene inseribile quale prescrizione da porre in capo a Liguoroil S.r.l. nell'ambito del presente procedimento. Peraltro, la Società non può agire sui codici dei rifiuti EER 20.01.27* e 08.01.11* in uscita dalla propria installazione in quanto non esegue sugli stessi alcun tipo di attività e/o trattamento, ma unicamente eventuali ricondizionamenti per i quali non è ammesso cambio EER.

Ritenuto

che in merito alla richiesta di rivalutazione della possibilità da parte della Società di redigere omologhe uniche per i codici EER 080111*, 140603* e 200127*, alla luce delle precisazioni fornite dalla Società e dei contenuti del parere di ARPAL, le stesse possano essere assentite con individuazione di alcune prescrizioni vincolanti la gestione dei rifiuti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che qualora i rifiuti EER 08.01.11* e 14.06.03* si presentassero come prodotto integro, l'omologa sarebbe desumibile dalle caratteristiche presenti sulle schede relative ai prodotti stessi, come peraltro già prescritto nell'AIA vigente;

2) Gestione alternativa EER 15.02.03 e 15.01.10* nel sito 3

La Società ha comunicato che, attualmente, il sito n. 3 dell'impianto di Ceranesi, è destinato allo stoccaggio dei rifiuti classificati con il codice EER 15.02.03 "materiale assorbente/filtrante non pericoloso". Liguroil S.r.l. richiede di poter stoccare nel sopra citato sito 3 il rifiuto con codice EER 15.01.10* "imballaggi pericolosi" (attualmente gestito nel sito 10), in compattatore, al fine di ridurre la volumetria ed ottimizzare gli spazi. La Società precisa che in nessun caso, nel sito 3, verrebbe gestito contemporaneamente lo stoccaggio di entrambi i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ma solo uno in alternativa all'altro. La cartellonistica in tal caso sarebbe adeguata alla nuova condizione operativa.

Valutata la richiesta della Società di poter gestire nel sito n. 3, in compattatore, il rifiuto con codice EER 15.01.10* "imballaggi pericolosi" (attualmente gestito nel sito 10), alternativamente e in nessun caso contemporaneamente al rifiuto con codice EER 15.02.03 "materiale assorbente/filtrante non pericoloso", si rileva che nulla osta a tale gestione, che pertanto è ritenuta assensibile con prescrizione circa l'alternatività della gestione dei rifiuti sul sito 3.

3) Miscelazione

A seguito della presentazione da parte della Società di uno studio di compatibilità di miscelazione, al fine di generare dei gruppi di miscelazione comprensivi di rifiuti compatibili provenienti da ambiti merceologici e settori produttivi analoghi, con A.D. n. 1570/2024 la Città metropolitana di Genova aveva rilevato che lo studio presentato dalla Società non permetteva di valutare la conformità delle operazioni rispetto alle condizioni minime individuate alla prescrizione n. 104 dell'A.I.A. vigente e, più in generale, alle prescrizioni relative al capitolo attinente alle attività di miscelazione dei rifiuti. La Città Metropolitana di Genova aveva pertanto espresso, all'interno del provvedimento sopra citato, la necessità di una valutazione aggiuntiva per ciascun EER relativa ai seguenti aspetti:

- compatibilità e analogia del tipo di inquinanti presenti nei diversi EER di cui viene proposta la miscelazione a seconda della loro origine e natura al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della loro rimozione tramite trattamento presso impianti terzi;
- correlazione con il tipo di trattamento finale di smaltimento/recupero a cui i rifiuti vengono destinati sia rispetto alla tipologia di contaminante sia al livello di contaminazione al fine di ottimizzarne i conferimenti;
- generazione di miscele costituite da rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, che non determini una declassificazione della pericolosità della miscela come conseguenza di una mera diluizione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose contenute nei rifiuti di partenza. Tale miscelazione può essere effettuata solamente allo scopo di ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero/trattamento che devono essere esplicitate e dettagliate e comunque mantenendo le caratteristiche di pericolo dei rifiuti costituenti la miscela.

Città metropolitana di Genova aveva pertanto denegato le richieste di miscelazione formulate dalla Società a causa della mancanza degli elementi di valutazione sopra riportati.

In data 23.08.2024, presso gli uffici di Città Metropolitana di Genova, si è svolto un incontro tecnico con rappresentanti e consulente chimico della Società allo scopo di chiarire gli aspetti tecnici relativi alla redazione dei criteri di miscelazione. In particolare, durante l'incontro sono emersi nuovamente gli elementi mancanti sopracitati, già contenuti nell'A.D. n. 1570/2024 ed è



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

stata ribadita l'importanza di considerare la destinazione ultima delle miscele, nonché la necessità di espandere le analisi di compatibilità dei vari rifiuti ad un maggior numero di campioni, individuando i contaminanti specifici e i diversi livelli di soglie di contaminazione per ciascun rifiuto al fine di rendere maggiormente rappresentativo lo studio di miscelazione. Gli esiti dell'incontro sono inseriti a fascicolo agli atti della Città Metropolitana.

Successivamente all'incontro e con l'istanza oggetto del presente procedimento, la Società ha presentato diverse osservazioni inerenti allo studio di miscelazione presentato, ma non ha presentato una estensione dello studio di miscelazione basata su un maggior numero di dati a differente rappresentatività, né individuato livelli di soglia di contaminazione per tutti gli EER oggetto della richiesta.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva, trasmessa dalla Società con l'istanza, che delinea la proposta di gestione del processo di miscelazione, indicando le caratteristiche dei rifiuti che verrebbero accorpati/miscelati:

| Codice EER | Descrizione | Settore merceologico | Processo produttivo | Gruppo di miscelazione |
|------------|--|--|--|-------------------------------|
| 07.06.01* | Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | Saponifici | Processi di lavaggio di contenitori, tini, tubazioni, lavaggio di pezzi meccanici, parti meccaniche e componenti meccanici | Industriale detergenti |
| 11.01.07* | Basi di decapaggio | Officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli | Pulitura e finitura di superfici metalliche | Soluzioni basiche |
| 11.01.11* | Soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose | Officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli | Pulitura e finitura di superfici metalliche | Soluzioni acquose industriali |
| 11.01.12 | Soluzioni acquose di risciacquo diverse da quelle di cui alla voce 11.01.11* | Officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli | Pulitura e finitura di superfici metalliche | Soluzioni acquose industriali |
| 12.03.01* | Soluzioni acquose di lavaggio | Officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli | Pulitura e finitura di superfici metalliche | Soluzioni acquose industriali |
| 16.10.01* | Rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose | Impianti di trattamento acque meteoriche, impianti trattamento acque autolavaggio, acque di processo non a contatto diretto con sostanze estranee (acque di raffreddamento), acque da impianto antincendio | Trattamento acque reflue, impianti raffreddamento pezzi, impianti antincendio, trattamento acque pulizia gallerie | Soluzioni acquose da reflui |
| 16.10.02 | Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01* | Impianti di trattamento acque meteoriche, impianti trattamento acque autolavaggio, acque di processo non a contatto diretto con sostanze estranee (acque di | Trattamento acque reflue, impianti raffreddamento pezzi, impianti antincendio, trattamento acque pulizia gallerie | Soluzioni acquose da reflui |



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

| | | | | |
|-----------|--|---|---|--------------------------------|
| | | raffreddamento), acque da impianto antincendio | | |
| 16.10.03* | Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose | Impianti di trattamento acque meteoriche, impianti trattamento acque autolavaggio, acque di processo non a contatto diretto con sostanze estranee (acque di raffreddamento), acque da impianto antincendio | Trattamento acque reflue, impianti raffreddamento pezzi, impianti antincendio, trattamento acque pulizia gallerie | Soluzioni acquose da reflui |

EER 07.06.01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

Con l'A.D. n. 1570/2024 la Città metropolitana di Genova aveva valutato che tale codice non veniva inserito in un gruppo di miscelazione costituito da più rifiuti, ma riguardava unicamente l'accorpamento dei rifiuti con codice EER 070601* originati da diversi cicli produttivi: la Società in particolare indicava saponifici e officine meccaniche come processi produttivi di provenienza che per loro natura originano soluzioni di lavaggio contaminate da inquinanti differenti. In tal senso la definizione dell'EER risultava troppo generica per poter accettare la miscelazione di tale categoria di rifiuti. Era stata quindi espressa la necessità di individuare delle sottocategorie, sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nelle soluzioni acquose di lavaggio, che devono essere analoghe e compatibili. Era stato quindi prescritto di indicare dei criteri di miscelazione basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente (es. tensioattivi o metalli) nell'EER 070601* che sarebbero stati valutati al fine di pervenire all'accettazione della miscelazione richiesta.

Con l'istanza oggetto della presente istruttoria la Società propone la costituzione del gruppo "**Industriale detergenti**" e conferma che il rifiuto non sarà inserito in un gruppo di miscelazione, ma che l'azione riguarderà unicamente l'accorpamento dello stesso EER. Viene quindi individuata da parte della Società la sottocategoria basata sul ciclo di provenienza e/o delle sostanze pericolose effettivamente contenute nel rifiuto, individuate come tensioattivi. Il settore merceologico di tale rifiuto è quello dei saponifici e il ciclo produttivo riguarda la produzione e formulazione di saponi e detergenti.

Trattandosi di EER proveniente unicamente da saponifici che vengono pertanto unicamente accorpate, non si rientra nell'ambito dell'attività di miscelazione e pertanto se ne approva il solo accorpamento. Conseguentemente, il medesimo EER 070601* proveniente da attività di officina meccanica dovrà essere sottoposto unicamente ad accorpamento, distinto per provenienza e origine.

EER 11.01.07* Basi di decapaggio

Per questa tipologia di rifiuto ARPAL aveva rilevato la necessità di separare rifiuti liquidi a pH acido da quelli a pH basico. Pertanto, era stata ritenuta accettabile la miscelazione previo accertamento del pH sul rifiuto in ingresso, mediante verifica speditiva del pH su ogni carico di rifiuti in ingresso, non solo una verifica sul rifiuto omologato annualmente. L'esito delle verifiche avrebbe dovuto essere registrato sul sistema gestionale informatico. I rifiuti con $\text{pH} \leq 6$ sarebbero quindi stati gestiti separatamente da quelli aventi un $\text{pH} \geq 8$, anche ai fini del trattamento/stoccaggio/recupero finale.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Con la richiesta oggetto della presente relazione istruttoria, la Società propone la definizione del gruppo "Soluzioni basiche" e precisa che il rifiuto EER 11.01.07* non sarà inserito in un gruppo di miscelazione, ma che verrà unicamente accorpato e sarà costituito da soluzioni concentrate di idrossido di sodio utilizzate per la pulitura o finitura di superfici metalliche. Il settore merceologico e il ciclo produttivo di riferimento sono le officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli per la pulitura e rifinitura di superfici metalliche.

In riferimento alla disposizione C, punto c, dell'A.D. n. 1570/2024, che si riporta di seguito:

"C) di approvare la costituzione del gruppo di miscelazione "industriale inorganico basi" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

c. il codice EER 11.01.07 può essere miscelato all'interno del gruppo "industriale inorganico basi" previo accertamento del pH. I rifiuti con un valore verificato di $pH \leq 6$ dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un $pH \geq 8$;"*

la Società precisa che per basi di decapaggio intende esclusivamente le soluzioni basiche, cioè con pH superiore a 7, e che, qualora in fase di omologazione del rifiuto risultasse che lo stesso presenti caratteristiche riconducibili agli acidi di decapaggio, quindi con pH inferiore a 7, sarebbe attribuito tutt'altro codice EER e il rifiuto non sarebbe inserito nel gruppo di miscelazione "Soluzioni basiche".

Ritenuto che

il gruppo "Industriale detergenti", relativo all'EER 07.06.01* e il gruppo Soluzioni basiche, relativo all'EER 11.01.07*, non siano considerabili come gruppi di miscelazione, ma piuttosto come accorpamenti e che pertanto non si ritiene di dover approvare altra attività che non sia quella dell'accorpamento;

sia condivisibile la modalità di gestione proposta dalla Società e che prevede la separazione delle soluzioni basiche da quelle acide di decapaggio, si conferma la possibilità di differenziare gli accorpamenti di tali soluzioni in base al valore di pH risultante dalle analisi di omologa del rifiuto in ingresso ($pH < 7$ e $pH > 7$).

EER 12.03.01* Soluzioni acquose di lavaggio

EER 11.01.11* Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose

EER 11.01.12 Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 110111

Per quanto riguarda la disposizione D, punto iii di cui all'A.D. n. 1570/2024, relativamente agli EER 11.01.07* - 11.01.11* - 12.03.01*, che si riporta di seguito:

"D) di non approvare la costituzione del gruppo di miscelazione "industriale organico oli" fintanto che la Società non presenti uno studio che integri i criteri di miscelazione e che dovranno essere valutati positivamente da Città Metropolitana di Genova al fine di autorizzare la miscelazione in questo gruppo. In particolare dovrà essere presentato uno studio che garantisca che i rifiuti costituenti il gruppo di miscelazione "industriale organico oli":

- i. presentino caratteristiche di contaminazione analoghe e compatibili (ad esempio metalli separati da solventi e idrocarburi, ecc.);*
- ii. abbiano un contenuto minimo quantificato in 15% pp di acqua in olio;*
- iii. siano gestiti separatamente in funzione del pH, i rifiuti che presentano un $pH < 7$ dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un $pH \geq 7$;"*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

La Società precisa che i rifiuti in ingresso sono sempre accompagnati da analisi di omologa nella quale, tra i parametri richiesti, compare sempre il pH. Pertanto la Società ritiene che una valutazione del livello di pH sia già effettuata in fase di omologazione del rifiuto in ingresso e che tale omologazione determini già *“se il rifiuto potrà essere avviato a serbatoi di soluzioni acide o basiche”*.

Per quanto attiene alla categoria delle emulsioni/miscele oleose, in riferimento alla prescrizione n. 115 dell'A.I.A. vigente, la Società precisa che, qualora il rifiuto presentasse le caratteristiche riconducibili a olio (acqua < 15%) o miscela oleosa/emulsione (acqua > 15%) e in assenza di altri agenti contaminanti oltre agli idrocarburi/oli, il rifiuto sarà gestito secondo quanto prescritto alla prescrizione n. 115 dell'A.I.A. avendo cura di tenere sempre separate le emulsioni magre dalle emulsioni grasse.

Con l'A.D. n. 1570/2024, per i rifiuti di cui sopra, erano stati valutati i seguenti aspetti che avevano portato al diniego delle operazioni di miscelazione:

- **11.01.11***: la definizione “sostanze pericolose” risultava troppo generica per poter accettare la miscelazione di tali rifiuti. Risultava necessario individuare delle sotto categorie sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nelle soluzioni acquose di lavaggio, che devono essere analoghe e compatibili (anche in termini di soglie di concentrazione). Era stato quindi prescritto alla Società di indicare dei criteri di miscelazione più rigorosi, basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente nell'EER 11.01.11* che sarebbero poi stati oggetto di una futura valutazione. Veniva anticipato inoltre che, in caso di futura valutazione positiva dei criteri di separazione per tipologia di contaminante, sarebbe comunque stato necessario separare rifiuti liquidi costituiti da basi acide da quelli a pH basico tramite accertamento del pH sul rifiuto in ingresso, da eseguirsi mediante verifica strumentale speditiva del pH su ogni carico di rifiuti in ingresso, il cui esito sarebbe dovuto essere registrato sul sistema gestionale informatico.
- **11.01.12**: per tale rifiuto era stato proposto dalla Società il gruppo di miscelazione “Industriale organico oli”. Città Metropolitana rilevava che la categoria di miscelazione “Industriale organico oli” attenesse a rifiuti costituiti da soluzioni acquose con tracce o comunque basse concentrazioni di oli quantificabili in minimo il 15% pp di acqua in olio, come da D.M. n. 392/1996. Veniva precisato anche che la Società presentasse già una categoria specifica per le miscele oleose, con prevalente contenuto in olio, quantificabile in un massimo del 15% pp di acqua in olio, destinato prevalentemente a recupero presso impianti consorziati CONOU. Pertanto, da questo punto di vista, si riteneva assentibile la miscelazione delle soluzioni acquose, fatta salva la necessità di valutare la tipologia di contaminante effettivamente presente nell'EER, la sua origine e natura (punto 104 lettera a dell'A.D. n. 2990/2022), affinché venisse miscelato con analoghi agenti contaminanti presenti nei rifiuti facenti parte del medesimo gruppo di miscelazione. La Società avrebbe quindi dovuto individuare dei criteri che consentissero di garantire la compatibilità e l'analogia in termini di contaminazione della miscelazione che pertanto risultava, al momento, non assentibile.

Inoltre, nel rispetto di quanto prescritto al punto 104 lettera e) dell'A.D. n. 2990/2022 doveva essere prevista una separazione del gruppo di miscelazione “industriale organico oli” tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero dimostrare che la miscela servisse ad ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, senza inficiare l'efficacia del trattamento finale, anche correlandola alla tipologia di impianto di destino (punti 109 e 111 dell'A.D. n. 2990/2022). Altresì non sarebbe stato possibile miscelare rifiuti pervenendo ad una diluizione degli inquinanti finalizzata a renderne la miscela compatibile rispetto ad una



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

destinazione di recupero. La miscelazione di rifiuti destinati a recupero è possibile qualora siano effettuate verifiche di miscelazione e la cui utilità sia adeguatamente motivata in ragione del tipo di trattamento finale, tranne nel caso dell'operazione R10 (punto 104, lettera c, pag. 74 dell'A.D. n. 2990/2022);

- **12.03.01***: anche per tale rifiuto la Società aveva proposto il gruppo di miscelazione "Industriale organico oli".

Anche in questo caso valgono le considerazioni già espresse per il rifiuto EER 11.01.12. ARPAL, valutato che i valori di pH misurati sui diversi campioni di rifiuti utilizzati per lo studio di miscelazione non risultavano compatibili tra loro, riteneva accettabile la miscelazione previo accertamento del pH sul rifiuto in ingresso, mediante verifica strumentale speditiva del pH su ogni carico di rifiuti in ingresso, non solo una verifica sul rifiuto omologato annualmente. L'esito delle verifiche avrebbe dovuto essere registrato sul sistema gestionale informatico. I rifiuti con $\text{pH} < 7$ avrebbero dovuto essere gestiti separatamente da quelli aventi un $\text{pH} \geq 7$.

Con l'istanza oggetto del presente atto e sulla base delle osservazioni di cui sopra la Società, per i rifiuti di cui ai codici EER 12.03.01*, 11.01.11 e 11.01.12, propone la definizione del gruppo di miscelazione "**Soluzioni acquose industriali**".

Sulla base dell'identificazione specifica di ogni rifiuto e dello studio effettuato, la Società ritiene che tali soluzioni acquose derivino dal lavaggio di pezzi e parti meccaniche con acqua o vapore, ai fini della loro pulizia. Il settore merceologico di riferimento è riconducibile alle officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli. Tali soluzioni contengono idrocarburi in quantità inferiori al 15%.

La Società dichiara inoltre di ritenere doverosa la verifica speditiva del pH del rifiuto in ingresso all'impianto, oltre all'omologazione in sé del rifiuto e specifica che la registrazione dell'esito di tale verifica avverrà sul solo supporto cartaceo "REGISTRO ANALISI PH RIFIUTI IN INGRESSO".

Qualora il valore di pH fosse sostanzialmente discrepante rispetto al valore riscontrato in fase di omologazione del rifiuto, la Società procederà con la sospensione del conferimento nel serbatoio di miscelazione. Gli impianti destinatari della miscela si individuano fra gli impianti autorizzati al trattamento chimico - fisico.

Ritenuto assentibile il gruppo di miscelazione "Soluzioni acquose industriali" (EER 11.01.11*, 11.01.12 e 12.03.01*) limitatamente alle provenienze e alle attività da cui hanno origine i rifiuti, dal contenuto di idrocarburi inferiore al 15 % (verificabile da omologa) e dalla verifica speditiva del pH su ogni carico di rifiuti in ingresso, preliminarmente al loro invio al serbatoio di destino. Qualora il valore di pH risulti < 7 i rifiuti dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un $\text{pH} \geq 7$. L'esito delle verifiche dovrà essere annotato sul "Registro analisi pH rifiuti in ingresso" proposto dalla Società e dovranno essere aggiornate le procedure gestionali relative al conferimento rifiuti e alla miscelazione, facenti parte anche del SGA. Gli operatori addetti allo scarico dei rifiuti in impianto dovranno essere resi edotti di tali procedure anche tramite specifica formazione in merito alle misure di pH e dovrà essere fornita loro copia delle novellate procedure. Le misure di pH dovranno essere validate con firma dell'operatore su registro apposito che dovrà essere firmato anche dal responsabile d'impianto ad ogni fine pagina;

EER 16.10.01* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

EER 16.10.02 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01

EER 16.10.03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Nel precedente studio di miscelazione che era stato proposto dalla Società i tre rifiuti di cui sopra erano stati inseriti nel gruppo "Industriale organico oli".

Anche in questo caso, con l'A.D. 1570/2024, erano stati valutati i seguenti aspetti che avevano portato al diniego delle operazioni di miscelazione:

- **16.10.01***: per tale rifiuto era stato valutato che la miscelazione con rifiuti oleosi potesse essere ammessa solo previa verifica del contenuto in olio; in questo caso solo un campione su cinque presentava una bassa concentrazione di olio. La miscela oleosa dovrebbe contenere minimo il 15% pp di acqua in olio.

Inoltre, anche in questo caso, la definizione "sostanze pericolose" risultava troppo generica per poter accettare la miscelazione di tale categoria di rifiuti. Sarebbe stato necessario individuare delle sotto categorie sulla base del ciclo di provenienza e delle sostanze pericolose effettivamente contenute nei rifiuti liquidi acquosi, che devono essere analoghe e compatibili, anche in termini di soglie di concentrazione. A tal fine veniva prescritto alla Società di indicare dei criteri di miscelazione basati sulla tipologia di contaminante effettivamente presente nell'EER 161001*, che sarebbero stati oggetto di una futura valutazione;

- **16.10.02**: anche in questo caso, Città Metropolitana rilevava che la categoria di miscelazione "Industriale organico oli" attenesse a rifiuti costituiti da soluzioni acquose con tracce o comunque basse concentrazioni di oli quantificabili in minimo il 15% pp di acqua in olio, come da D.M. 392/1996. Veniva precisato anche che la Società presentasse già una categoria specifica per le miscele oleose, con prevalente contenuto in olio, quantificabile in un massimo del 15% pp di acqua in olio, destinato prevalentemente a recupero presso impianti consorziati CONOU. Pertanto, da questo punto di vista, si riteneva assentibile la miscelazione delle soluzioni acquose, fatta salva la necessità di valutare la tipologia di contaminante effettivamente presente nell'EER, la sua origine e natura (punto 104, lettera a dell'A.D. 2990/2022), affinché venisse miscelato con analoghi agenti contaminanti presenti nei rifiuti facenti parte del medesimo gruppo di miscelazione. La Società avrebbe quindi dovuto individuare dei criteri che consentissero di garantire la compatibilità e l'analogia in termini di contaminazione della miscelazione che pertanto risultava, al momento, non assentibile.

Inoltre, nel rispetto di quanto prescritto al punto 104, lettera e) dell'A.D. n. 2990/2022 doveva essere prevista una separazione del gruppo di miscelazione "Industriale organico oli" tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero dimostrare che la miscela servisse ad ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, senza inficiare l'efficacia del trattamento finale, anche correlandola alla tipologia di impianto di destino (punti 109 e 111 dell'A.D. n. 2990/2022). Altresì non sarebbe stato possibile miscelare rifiuti pervenendo ad una diluizione degli inquinanti finalizzata a renderne la miscela compatibile rispetto ad una destinazione di recupero. La miscelazione di rifiuti destinati a recupero è possibile qualora siano effettuate verifiche di miscelazione e la cui utilità sia adeguatamente motivata in ragione del tipo di trattamento finale, tranne nel caso dell'operazione R10 (punto 104, lettera c) a pag. 74 dell'A.D. n. 2990/2022);

- **16.10.03***: anche per tale rifiuto valgono le stesse considerazioni già esposte per i precedenti due codici EER.

Con l'istanza di modifica non sostanziale oggetto del presente atto, per i rifiuti EER 16.10.01*, 16.10.02 e 16.10.03* la Società, sulla base delle considerazioni sopra dettagliate, propone la



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

definizione del gruppo di miscelazione “**Soluzioni acquose da reflui**”.

Nell'istanza di modifica non sostanziale la Società dichiara che tali rifiuti derivano esclusivamente da impianti di trattamento di acque reflue meteoriche e di autolavaggi, e che il processo produttivo che ha dato origine al rifiuto è ben identificato, così come le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto. Il settore merceologico di riferimento riguarda impianti di trattamento acque meteoriche, impianti trattamento acque autolavaggio, acque di processo non a contatto diretto con sostanze estranee (acque di raffreddamento), acque da impianto antincendio, acque da lavaggio gallerie. La Società precisa che gli impianti destinatari della miscela si individuano fra gli impianti autorizzati al trattamento chimico - fisico, e che ogni conferimento di rifiuti caratterizzati dai codici EER sopra riportati derivanti da processi produttivi diversi non potrà essere sottoposto a miscelazione se non previa verifica puntuale dell'effettiva miscibilità come previsto dall'attuale autorizzazione.

ARPAL con il proprio parere trasmesso con nota assunta al protocollo con n. 74579 del 16.12.2024 ha valutato anche la rimodulazione dei gruppi di miscelazione proposta dalla Società, tenuto conto della documentazione presentata.

Per quanto concerne le “soluzioni acquose da reflui”, ARPAL richiede – in caso di assenso alla miscelazione - di effettuare, anche in questo caso, una verifica speditiva del pH in particolare per gli EER pericolosi (161001* e 161003*), in ragione del fatto che in taluni casi si potrebbero presentare valori anomali di pH (es. campione C5 verificato per l'EER 161001* che presentava pH molto acido pari a 1,8), probabilmente da imputare alla variabilità del processo di origine “acque di processo non a contatto diretto con sostanze estranee (acque di raffreddamento)”;

Rilevato tuttavia che la Società non ha dato evidenza dei contaminanti effettivamente presenti all'interno dei diversi EER tramite risultanze analitiche, non rispondendo pertanto alla necessità da parte dell'Autorità competente di indagare un maggior numero di campioni per rendere maggiormente rappresentativo lo studio di compatibilità di miscelazione secondo i criteri già esplicitati nelle motivazioni dell'A.D. n. 1570/2024;

Valutato che, per quanto riguarda il gruppo di miscelazione “Soluzioni acquose da reflui”, relativo agli EER 16.10.01*, 16.10.02 e 16.10.03*, non si assente alla miscelazione se non a seguito di valutazione di uno studio dedicato e specifico con un ampliamento del numero di campioni indagati all'interno dello studio dei criteri di miscelazione, dei parametri individuati e dei livelli di contaminazione. Dati questi ritenuti necessari al fine di rendere maggiormente rappresentativo lo studio e quindi consentire all'Autorità competente una più accurata e motivata valutazione. Una eventuale ripresentazione dello studio da parte della Società sarà oggetto di un nuovo procedimento amministrativo. Si ritiene infatti che il gruppo di miscelazione “Soluzioni acquose da reflui” sia costituito da rifiuti che presentano una differente provenienza e una variabilità anche in termini di tipologia di contaminanti e di concentrazione degli stessi. Lo studio integrativo avrebbe dovuto prevedere l'individuazione della tipologia di contaminanti, per ciascuna provenienza, dei rifiuti che la società intende miscelare e l'individuazione di soglie di contaminazione, al fine di non incorrere in una diluizione della miscela stessa. Come già evidenziato da ARPAL, il campione C5 verificato per l'EER 161001* presentava pH molto acido (pari a 1,8), probabilmente da imputare alla variabilità del processo di origine “acque di processo non a contatto diretto con sostanze estranee (acque di raffreddamento)”;

Ritenuto

in merito alla tabella sopra riportata, che debbano essere stralciati i codici EER 07.06.01* e 11.01.07* per i quali si prevede il mero accorpamento;

di elidere i rifiuti individuati con EER 16.10.01*, 16.10.02 e 16.10.03* dalla tabella che si riporta



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

nella sezione dispositiva del presente atto in quanto non se ne approva la miscelazione;

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta in data 17/01/2025 dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. 2928 del 17/01/2025;

Ritenuto di prendere pertanto atto e condividere la parziale approvazione, con prescrizioni, delle modifiche non sostanziali proposte da Liguroil S.r.l.;

Atteso che

per l'insediamento in oggetto Liguroil S.r.l. è in possesso di certificazione di qualità ambientale ISO 14001:2015 valida sino al 02.02.2026;

in sede di istanza la Società ha attestato il pagamento delle spese istruttorie pari a 2.000,00 € effettuato in data 31.10.2024 e calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.953 del 15.11.2019 che ha determinato le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie degli impianti soggetti alla normativa IPPC, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

| Codice | Azione | Importo | Struttura Accertamento |
|---------|---------|------------|------------------------|
| 3010002 | 3001628 | € 2.000,00 | 238/2024 |

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte della responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato.

Considerato che il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Per tutto quanto sopra esposto

DISPONE

di approvare in capo a Liguroil S.r.l., per l'impianto sito in Via B. Parodi, 153 A, Ceranesi (GE), le modifiche non sostanziali all'A.I.A. rilasciata con A.D. n. 2990/2022:

- A. di approvare la gestione alternativa e non contemporanea, all'interno del sito n. 3, in compattatore, dei rifiuti EER 15.01.10* e EER 15.02.03. La gestione di tali rifiuti dovrà avvenire alternativamente e mai contemporaneamente prevedendo un adeguamento della cartellonistica, con l'indicazione del codice EER relativo al rifiuto gestito in quel momento;
- B. l'accorpamento dei rifiuti EER 07.01.06* costituenti il gruppo "Industriale detergenti" provenienti unicamente da saponifici. Il medesimo EER riferito ad altre provenienze/attività dovrà essere gestito separatamente;
- C. l'accorpamento dei rifiuti EER 11.01.07* costituenti il gruppo "Soluzioni basiche" provenienti da officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli per la pulitura e rifinitura di superfici metalliche;
- D. l'omologa unica per i codici EER 08.01.11*, 14.06.03*, 20.01.27* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. l'omologa unica per i rifiuti 08.01.11*, 14.06.03* e 20.01.27* è subordinata al divieto di travaso/miscelazione degli stessi. Qualora l'imballo contenente il rifiuto risultasse non conforme e/o integro, è consentito il riconfezionamento dello stesso;
 2. per i rifiuti 08.01.11*, 14.06.03* e 20.01.27* oggetto di omologa unica, in via cautelativa la Società, nell'assegnazione delle classi di pericolo, valutata l'eterogeneità intrinseca dei rifiuti stessi, dovrà attribuire tutte le "HP" rilevate;
- E. il gruppo di miscelazione "Soluzioni acquose industriali" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. i rifiuti miscelabili all'interno del gruppo "Soluzioni acquose industriali" sono quelli rappresentati nella sottostante tabella:

| Codice EER | Descrizione | Settore merceologico | Processo produttivo | Gruppo di miscelazione |
|------------|--|--|---|-------------------------------|
| 11.01.11* | Soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose | Officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli | Pulitura e finitura di superfici metalliche | Soluzioni acquose industriali |
| 11.01.12 | Soluzioni acquose di risciacquo diverse da quelle di cui alla voce 11.01.11* | Officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli | Pulitura e finitura di superfici metalliche | Soluzioni acquose industriali |
| 12.03.01* | Soluzioni acquose di lavaggio | Officine meccaniche, carrozzerie e impianti di lavorazione metalli | Pulitura e finitura di superfici metalliche | Soluzioni acquose industriali |

2. all'interno del gruppo di miscelazione "Soluzioni acquose industriali" potranno essere miscelati solamente gli EER 11.01.11*, 11.01.12 e 12.03.01* aventi lo stesso processo produttivo di origine e lo stesso settore merceologico di provenienza, come individuato dalla tabella soprastante;
3. dovranno essere eseguite delle verifiche speditive del pH su ogni carico di rifiuti in ingresso, preliminarmente al loro invio al serbatoio di destino. Qualora il valore di pH risulti < 7 i rifiuti



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dovranno essere gestiti separatamente da quelli aventi un pH ≥ 7 ;

4. l'esito delle verifiche dovrà essere annotato sul "Registro analisi pH rifiuti in ingresso" proposto dalla Società e dovranno essere aggiornate le procedure gestionali relative al conferimento rifiuti e alla miscelazione, facenti parte anche del SGA;
5. le misure di pH dovranno essere validate con firma dell'operatore su registro apposito che dovrà essere firmato anche dal responsabile d'impianto ad ogni fine pagina;
6. gli operatori addetti allo scarico dei rifiuti in impianto dovranno essere resi edotti di tali procedure anche tramite specifica formazione in merito alle misure di pH e dovrà essere fornita loro copia delle novellate procedure;

Altresì

DISPONE

- F. di non approvare il gruppo di miscelazione "Soluzioni acquose da reflui", relativo agli EER 16.10.01*, 16.10.02 e 16.10.03*, se non a seguito di valutazione di uno studio dedicato e specifico, con un ampliamento del numero di campioni indagati all'interno dello studio dei criteri di miscelazione, dei parametri individuati e dei livelli di contaminazione;
- G. di fare salvo quanto non espressamente modificato dal presente atto e contenuto nell'A.D. n. 2990/2022 e ss.mm.ii. ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione, nonché tutti gli obblighi disposti per legge ed applicabili al caso;
- H. di introitare le somme di 2.000,00 euro versati da Liguoroil S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;
- I. di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link: <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it>, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. n.152/2006;

INVIA

il presente atto a:

- LIGUROIL S.r.l.
- alla Regione Liguria
- al Comune di Ceranesi
- all'ARPAL
- alla Sezione regionale della Liguria dell'Albo dei gestori ambientali
- all'ISPRA
- alla ASL 3 Genovese.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni e sul sito della Città Metropolitana di Genova.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 82 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del 31.10.2024.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Tutela ambientale

Oggetto: LIGUROIL S.R.L., IMPIANTO SITO IN VIA B. PARODI 153 A, CERANESI. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. N. 2990/2022 RELATIVA AD UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER REDAZIONE OMOLOGHE UNICHE, INSTALLAZIONE DI UN COMPATTATORE E PROPOSTA GRUPPI DI MISCELAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG | |
|------------------------|---------|------|---------|---|----------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|--|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | | |
| ENTRATA | 3010002 | 0 | 3001628 | + | 2.000,00 | | | | | 238 | 2024 | | | |
| Note: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | + | | | | | | | | | | |

Genova li, 22/01/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**